



Comunicazione ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Spett.le

Banco BPM SpA

Filiale n. _____

Indirizzo _____

Comunicazione di accesso alle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

La scrivente Impresa/Ditta individuale/lo scrivente Lavoratore autonomo/Professionista:

(ragione o denominazione sociale) _____

[*oppure* (cognome e nome) _____,

nato a _____ il _____]

(codice fiscale/partita iva) _____

(indirizzo sede legale) _____

(telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) _____

nella persona di (nominativo legale rappresentante) _____,

presa visione dell'art. 56, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non ancora convertito in Legge, al fine di beneficiare delle misure di sostegno finanziario ivi previste, valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 del menzionato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

• di essere

un Lavoratore autonomo titolare di partita IVA;

una micro piccola media impresa (*contrassegnare la casella di interesse*), secondo quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 (scaricabile dalla sezione riferimenti normativi), in quanto presenta la seguente situazione: (indicare una delle due opzioni possibili)

- (selezionare se impresa autonoma e compilare il riquadro sottostante):

Periodo di riferimento¹ _____

Occupati (ULA) ²	Fatturato ³	Totale di bilancio ³
_____	_____	_____

- (selezionare invece questa sezione nel caso di imprese associate o collegate tra loro):

- non supera i limiti di occupati e fatturato o bilancio nel caso di imprese associate o collegate, ai sensi di quanto indicato nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 (scaricabile dalla sezione riferimenti normativi)

- di avere sede in Italia;
- di non avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi alla data del 17 marzo 2020;
- **di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19:**
- e di consentire sin da ora - ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – a che le competenti Amministrazioni confermino alla Banca, su richiesta che fosse da quest'ultima presentata, la corrispondenza delle dichiarazioni testé rilasciate con le risultanze dei dati da esse custodite.

Ciò premesso,

COMUNICA

Che, in relazione alle seguenti linee di credito intrattenute presso il Banco BPM (indicare forma tecnica, importo e data di attivazione di ogni linea di credito):

- BOX
- BOX
- BOX
- BOX
- BOX
- BOX

¹ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione del presente modulo.

² Unità Lavorative Annue

³ In migliaia di euro.

intende usufruire di una o più delle seguenti misure di sostegno finanziario previste dalla citata norma:

Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non potranno essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

Il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale (ivi comprese le aperture di credito regolate in conto corrente ipotecarie o fondiari), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, o dei canoni di leasing, è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Il pagamento della sola quota capitale delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale (ivi comprese le aperture di credito regolate in conto corrente ipotecarie o fondiari), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, o dei canoni di leasing, è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

PRENDE ATTO CHE

- la definitiva concessione delle misure di sostegno finanziario come attualmente richieste con la presente Comunicazione, è subordinata alla conversione in legge delle disposizioni attualmente contenute nell'art. 56, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- nel caso di mancata conversione in legge o di conversione in legge con modificazioni delle disposizioni stesse, le misure di sostegno finanziario come attualmente richieste non potranno essere concesse con le modalità attualmente previste dall'art. 56, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- le misure di sostegno di cui intende beneficiare, nella forma della proroga dei contratti aventi scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 e/o della sospensione del pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020, anche soltanto in relazione ai rimborsi in conto capitale, con dilazione del piano di rimborso delle rate, comportano la proroga di tutti i rispettivi

elementi accessori e quindi, qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, e/o assicurazioni, l'estensione delle stesse per il periodo di sospensione e/o di proroga e/o di ammortamento aggiuntivo;

- la Banca potrà verificare che l'Impresa rispetti le condizioni di ammissibilità attualmente previste dall'art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, non ancora convertito in Legge e, in particolare, che l'Impresa:
 - sia una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, avente sede in Italia;
 - abbia subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
 - non abbia, alla data del 17 marzo 2020, esposizioni debitorie classificate come "esposizioni creditizie deteriorate", ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, né procedure esecutive in corso. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

In fede.

Luogo, li

Per l'Impresa (firma)

Nella qualità di